SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 agosto 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo,. Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Ministero della giustizia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche Agricole alimentari e forestali

Regione Toscana

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Farigliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Farigliano (Cuneo);

Considerato altresì che, in data 13 luglio 2013, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Farigliano (Cuneo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 agosto 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Farigliano (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Domenico Milano.

Il citato amministratore, in data 13 luglio 2013, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Farigliano (Cuneo).

Roma, 31 luglio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A06971

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Foza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Foza (Vicenza);

Considerato altresì che, in data 12 luglio 2013, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Foza (Vicenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 agosto 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Foza (Vicenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giovanni Alessio Oro.

Il citato amministratore, in data 12 luglio 2013, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Foza (Vicenza).

Roma, 31 luglio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A06972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelplanio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Castelplanio (Ancona);

Considerato altresì che, in data 14 luglio 2013, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Castelplanio (Ancona) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 agosto 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castelplanio (Ancona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Luciano Pittori.

Il citato amministratore, in data 14 luglio 2013, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelplanio (Ancona).

Roma, 24 luglio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A06973

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 maggio 2013.

Rideterminazione dei compensi dei commissari governativi delle cooperative affidatarie di lavori socialmente utili nell'area napoletana, ai sensi della legge 452/87.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico le competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di Enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618, recante il finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana;

Visto l'art. 7-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, in legge 3 novembre 1987, n. 452, con il quale sono state poste in gestione commissariale le società cooperative affidatarie di lavori socialmente utili operanti nell'area napoletana e che prevede la nomina di commissari governativi per le cooperative sopra menzionate;
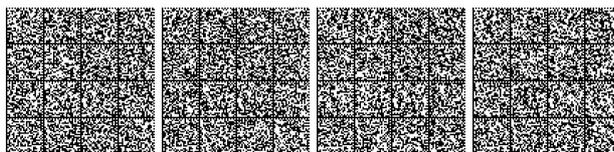
Considerato che le cooperative di cui sopra sono state sottoposte ad una operazione di fusione tramite incorporazione nelle due cooperative «La Primavera III» e «25 Giugno» rispettivamente convenzionate con la Provincia ed il Comune di Napoli;

Visti in particolare gli atti di fusione del 25 maggio 2011, redatti dal notaio dott. Massimo Felice Abbate, con i quali:

1. le cooperative «Manutencoop I», «Manutencoop II», «Manutencoop III», «La Vincente III», «La Vittoria III», «La Democratica V», «Salus II», «Salus III», «Salus IV» e «La Nascente» sono state incorporate nella cooperativa «La Primavera III»;

2. le cooperative «La Regina», «Restauri e Monumenti I», «Restauri e Monumenti II», «Restauri e Monumenti III», «La Democratica III», «La Democratica IV», «Dicembre 79», «I° Gennaio», «Febbraio 80», «5 Marzo» e «16 Aprile» sono state incorporate nella cooperativa «25 Giugno»;

Vista la richiesta di adeguamento del compenso inoltrata dal commissario coordinatore del Centro Unico Servizi che gestisce l'intervento *de quo*;

Atteso che i compensi attuali, determinati con decreto interministeriale del 1° giugno 2000 non appaiono più adeguati a seguito dell'operazione di fusione che ha comportato la creazione di due enti cooperativi di dimensioni notevolmente accresciute;

Visto l'art. 11, comma 9, del citato decreto-legge n. 366 del 1987, che rimette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ora del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del tesoro, ora del Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei compensi spettanti ai commissari governativi ed ai sindaci;

Visto l'art. 11, comma 11, del decreto-legge n. 366 del 1987, convertito, con modificazioni, in legge n. 452 del 1987, il quale prevede che i compensi ai commissari governativi, le spese di gestione, le spese generali e diverse, le spese per il centro unico di servizi gestito dal commissario coordinatore, nonché ogni altra spesa non di personale attinente l'attività delle cooperative, gravano sul finanziamento di cui all'art. 10 del medesimo decreto-legge nel limite massimo del 5 per cento dello stanziamento complessivo ivi previsto;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 22 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 14 febbraio 2002, che ha rideterminato i compensi spettanti ai commissari governativi delle società cooperative;

Ritenuto opportuno par arretrare il compenso dei commissari governativi delle cooperative in parola a quello previsto in caso di commissariamento di una società di grandi dimensioni, in considerazione del fatto che dette cooperative appartengono entrambe alla fascia più alta tra quelle previste dal sopra citato decreto 22 gennaio 2002;

Visto l'art. 10, comma 3, del citato decreto-legge n. 366 del 1987, che prevede la nomina di commissari governativi per le cooperative sopra menzionate e il comma 1 che stanzia per l'anno 1987 l'ulteriore spesa di 90 miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618, recante il finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana;

Visto l'art. 12 comma 1 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, che stanzia per l'anno 1991 l'ulteriore spesa di 120 miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618;

Visto l'art. 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che stanzia per l'anno 1993 l'ulteriore spesa di 100 miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che stanzia per l'anno 1997 l'ulteriore spesa di 135 miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618 e proseguito con l'art. 4 comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1, comma 265, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che autorizza la spesa di 109 milioni di euro per le finalità dell'intervento avviato con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618 e proseguito con l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificaioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Decreta:

Art. 1.

1. I compensi spettanti ai commissari governativi delle due società cooperative incorporanti citate in premessa sono rideterminati per l'anno 2013, nella misura massima di euro 3.100,00 lordi mensili, nel rispetto dei limiti specificati al comma 3.

2. I predetti compensi, gravano sul finanziamento previsto all'art. 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, recante la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, rifinanziato da ultimo dall'art. 1, comma 265, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).
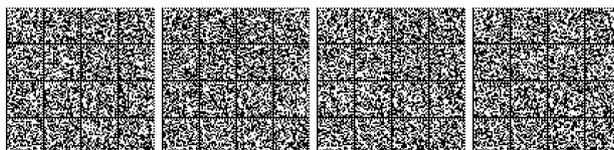
3. I predetti compensi dovranno rispettare il limite massimo previsto dall'art. 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 366 del 1987, convertito, con modificazioni, in legge n. 452 del 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2013

Il Ministro dello sviluppo economico
ZANONATO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

13A07046

DECRETO 17 luglio 2013.

Scioglimento della «Movy service soc. coop. di produzione e lavoro», in Aversa e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 31 luglio 2011 e successivo accertamento del 21 settembre 2011 effettuate dal revisore incaricato dall'Unione Italiana Cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che dalle succitate risultanze ispettive è emerso che la cooperativa in oggetto non ha il numero legale dei soci né lo ha integrato nei termini di legge, come indicato al punto 55 del verbale di revisione del 31 luglio 2011 e successivo accertamento del 21 settembre 2011 che qui si richiamano;

Considerato che, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 06 settembre 2012 prot. n. 185307, non sono pervenute controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere favorevole del 9 maggio 2013 espresso dal Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Movy Service soc. coop. di produzione e lavoro» con sede in Aversa (Caserta), costituita in data 22 ottobre 2002, codice fiscale 02902300611, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Giulio Trimboli, nato a Salerno il 17 ottobre 1973 codice fiscale TRMGLI73R17H703O, con studio in Salerno, via Francesco Paolo Volpe n. 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 luglio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A07039

DECRETO 17 luglio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coop. Art - cooperativa sociale», in Osimo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale 23 maggio 2013 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società cooperativa «Coop. Art - Cooperativa Sociale» con sede in Osimo (AN) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e la dott.ssa Maria Giulia Mancinelli ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 14 giugno 2013 con la quale il commissario liquidatore dott.ssa Maria Giulia Mancinelli dichiara di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vito Puce nato a Taranto il 22 dicembre 1964, codice fiscale PCUVTI64T22L049L e residente in Roma, Via Etna n. 14, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Coop. Art. - Cooperativa Sociale» con sede in Osimo (Ancona), codice fiscale 02264440427, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con precedente D.D. 23 maggio 2013, in sostituzione della dott.ssa Maria Giulia Mancinelli, dimissionaria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 luglio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A07040

DECRETO 17 luglio 2013.

Nomina del commissario liquidatore della «Delo società cooperativa sociale a responsabilità limitata Onlus», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto dirigenziale 13 marzo 2013 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la Società Cooperativa «Delo Società cooperativa sociale a responsabilità limitata Onlus» con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la certificazione dell'Agenzia del Territorio di Roma, pervenuta all'Amministrazione, inerente le ispezioni ipotecarie a carico dell'Ente sopra citato;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Ritenuta la necessità di integrare il succitato decreto dirigenziale 13 marzo 2013 con la nomina di un commissario liquidatore al fine di provvedere alla successiva liquidazione dei beni di proprietà dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Massimo Mannocchi, nato a Roma il 20 aprile 1956, codice fiscale MNNMSM56D20H501G, con studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Delo Società cooperativa sociale a responsabilità limitata Onlus» con sede in Roma, costituita in data 5 maggio 2005, codice fiscale 08509591007, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con il decreto dirigenziale 13 marzo 2013.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 luglio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A07041

DECRETO 17 luglio 2013.

Scioglimento della «Lerici Prospezioni archeologiche - società cooperativa a r. l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 07 settembre 2011 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che dalle succitate risultanze ispettive è emerso che la cooperativa in oggetto non persegue lo scopo mutualistico, come indicato al punto 55 del verbale di revisione del 07 settembre 2011 che qui si richiama;

Considerato che, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 10 settembre 2012 prot. n. 187626, non sono pervenute controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere favorevole del 09 maggio 2013 espresso dal Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17.02.1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lerici Prospezioni archeologiche - Società cooperativa a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 20 marzo 1982, codice fiscale 05540020582, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e la dott.ssa Irene Bertucci, nata a Roma il 26 marzo 1982, codice fiscale BRTRNI82C66H501N, con studio in Roma, Via Claudio Monteverdi n. 20 ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A07042

DECRETO 17 luglio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Lasercoop Società cooperativa a r.l.», in Lamezia Terme.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale 14 maggio 2013 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «Lasercoop Società Cooperativa a r.l.» con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Alessandro Ridolfi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del commissario liquidatore dott. Alessandro Ridolfi, del 28 febbraio 2013, con la quale dichiara di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Michele Gagliardi nato S. Pietro in Amantea (Cosenza) il 16 novembre 1956, codice fiscale GGLMHL56S16I108J, con studio in Via Margherita, 157 - 87032 Amantea (Cosenza), è nominato commissario liquidatore della società «Lasercoop Società Cooperativa a r.l.» con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente decreto direttoriale 14 maggio 2013, in sostituzione del dott. Alessandro Ridolfi.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 luglio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A07043

DECRETO 19 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Editoriale La Verità soc. coop. giornalistica, in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 22 aprile 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 8 maggio 2013, con la quale l'Associazione Generale Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Editoriale La Verità Società Cooperativa Giornalistica a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 9 aprile 2013, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 giugno 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Vista la formale rinuncia alle controdeduzioni, con il nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, presentata dal legale rappresentante della cooperativa con nota del 19 giugno 2013;

Vista la proposta del 10 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Editoriale La Verità Società Cooperativa Giornalistica a r.l. in liquidazione», con sede in Milano (codice fiscale 07215240636) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Formisano, nato a Pompei (Napoli), il 10 marzo 1981 e domiciliato in Cercola (Napoli), via L. Giordano n. 51.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A07044

DECRETO 26 luglio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Medaniene soc.coop. sociale a r.l. onlus», in Arsoli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2013, n. 236/2013, con il quale la società cooperativa «Medaniene Soc. Coop. Sociale a r.l. onlus», con sede in Arsoli (Roma), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Pasquale Grimaldi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 14 giugno 2013, pervenuta in data 3 luglio 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta del 19 luglio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore delle società in premessa l'avv. Anna Caterina Miraglia, nata a Sapri (Salerno) il 26 luglio 1957, domiciliata in Roma, via Riboty n. 26, in sostituzione del dott. Pasquale Grimaldi, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 luglio 2013

Il Ministro: ZANONATO

13A07045

DECRETO 2 agosto 2013.

Proroga dell'autorizzazione, all'Organismo «Cnim s.r.l.», in Roma, per lo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria sugli ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta» «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - Accredia - dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza dell'organismo CNIM S.R.L. di proroga dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria, di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, e relativa integrazione, acquisita agli atti della direzione generale con rispettivi numeri di protocollo: 119639 del 15 luglio 2013 e 125731 del 24 luglio 2013;

Acquisito che l'Organismo citato ha presentato ad Accredia domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori e per gli articoli 13 e 14 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di Accredia non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione, in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato, altresì, l'esame documentale relativo eseguito dall'Ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2013UTL429 dell'11 luglio 2013 - Prot. MISE n. 120644 del 16 luglio 2013) da parte del medesimo Ente, attestante che l'organismo, nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento, è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi d'inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo CNIM S.R.L., nel sito operativo di via Barberini, 68 - 00187 Roma, è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 31 gennaio 2014.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 2 agosto 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A06977

DECRETO 2 agosto 2013.

Proroga dell'autorizzazione, all'Organismo «Ocert s.r.l.», in Torino, per lo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria sugli ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - Accredia - dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza dell'organismo OCERT S.R.L. di proroga dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria, di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, e relativa integrazione, acquisita agli atti della Direzione generale con rispettivi numeri di protocollo: 126290 del 24 luglio 2013 e 126313 del 24 luglio 2013;

Acquisito che l'organismo citato ha presentato ad Accredia domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori e per gli articoli 13 e 14 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di Accredia non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione, in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato, altresì, l'esame documentale relativo eseguito dall'Ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2013UTL443 del 17 luglio 2013 - Prot. MISE n. 122169 del 18 luglio 2013) da parte del medesimo Ente, attestante che l'Organismo, nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento, è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi d'inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui

all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo OCERT S.R.L., nel sito operativo di via Spalato, 65/B - 10141 Torino, è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 31 gennaio 2014.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 2 agosto 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A06978

DECRETO 2 agosto 2013.

Proroga dell'autorizzazione, all'Organismo «Boreas S.r.l.», in Torino, per lo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria sugli ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per

l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento – ACCREDIA – dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza dell'Organismo «Boreas S.r.l.» di proroga dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria, di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, e relativa integrazione, acquisita agli atti della Direzione Generale con rispettivi numeri di protocollo: 126300 del 24 luglio 2013 e 126305 del 24 luglio 2013;

Acquisito che l'Organismo citato ha presentato ad ACCREDIA domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori e per gli artt. 13 e 14 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di ACCREDIA non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione, in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato, altresì, l'esame documentale relativo eseguito dall'Ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2013UTL432 del 15 luglio 2013 - Prot. MISE n. 120645 del 16 luglio 2013) da parte del medesimo Ente, attestante che l'Organismo, nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento, è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99;

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi d'inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo «Boreas S.r.l.», nel sito operativo di via Giuseppe Garibaldi, 7 - 10122 Torino, è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 31 gennaio 2014.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 2 agosto 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A06979

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Estracyt».

Estratto determinazione V&A/1380 del 6 agosto 2013

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Via Isonzo, 71 - 04100 Latina - Italia (codice fiscale 06954380157).

Medicinale: ESTRACYT.

Variazione A.I.C.:

B.I.a.1 *z)* Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Other variation

B.I.a.2 *z)* Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva - Other variation

B.I.a.3.a) Modifica della dimensione del lotto (comprese le classi di dimensione del lotto) del principio attivo o della sostanza intermedia Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto

B.I.b.1 *z)* Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Other variation

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'introduzione del sito Valdepharm, Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil, France, come sito produttore dello step 1 del principio attivo estramustina fosfato sodica. Si fa presente che non si accetta alcun reworking, pertanto le fasi 5 e 6 non vengono approvate. Dato l'inserimento del nuovo sito per lo step 1, anche il processo produttivo viene modificato (opzione B-step 1, rispetto all'attuale opzione A eseguita invece nel sito Pfizer Cork *Ltd)*. Il nuovo processo comporta anche una modifica del batch size da 180-212 kg a 521-575 kg. Con il nuovo processo cambiano anche le specifiche di alcuni raw materials

relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 024397010 - «140 mg capsule rigide» 40 capsule rigide;

A.I.C. n. 024397022 - «140 mg capsule rigide» 100 capsule rigide.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07061

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Estracyt».

Estratto determinazione V&A n. 1379 del 6 agosto 2013

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 Latina (LT) codice fiscale 06954380157.

Medicinale: ESTRACYT.

Variazione AIC:

B.I.a.3.a Modifica della dimensione del lotto (comprese le classi di dimensione del lotto) del principio attivo o della sostanza intermedia Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto;

B.I.b.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova;

B.I.b.2.e Modifica nella procedura di prova del principio attivo o delle materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo Altre modifiche in una procedura di prova (compresa una sostituzione o un'aggiunta) del principio attivo odi una materia prima o di una sostanza intermedia;

B.I.a.2 Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva : altra variazione;

B.I.b.1 Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo : altra variazione;

B.I.a.1 *z)* Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente,i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Altra variazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata sono autorizzate le modifiche di seguito riportate:

introduzione del sito Excella GmbH, Nurnberger str.12, 90537 Feucht Germany, come sito produttivo degli step 2-4 del principio attivo Estramustina fosfato sodica;

modifica del processo produttivo per gli step 2-4 della produzione del principio attivo estramustina fosfato sodica (step 2-4 del processo di produzione *B)*;

l'aumento del batch size da 80-185 kg a 140-310 kg per il sito Excella;

la modifica delle specifiche di alcuni raw materials per il sito Excella.

Alle specifiche già autorizzate per il principio attivo estramustina fosfato sodica dal sito precedentemente autorizzato Pfizer Cork Ltd, si aggiungono per il nuovo sito Excella altre specifiche.

Si approva anche la modifica del metodo per l'identificazione dei cloruri liberi per un intermedio e si approvano anche i metodi per la determinazione di alcuni raw materials.

Relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 024397010 - «140 mg capsule rigide» 40 capsule rigide;

A.I.C. n. 024397022 - «140 mg capsule rigide» 100 capsule rigide.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07062

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Dimatex».

Estratto determinazione V&A n. 1357 del 31 luglio 2013

Titolare A.I.C: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in strada Solaro, 75/77, 18038 - Villa Sayonara - Sanremo - Imperia (IM) (codice fiscale 00071020085).

Medicinale: DIMATEX.

Variazione AIC: B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente,i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File della sostanza attiva).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un nuovo produttore del principio attivo Lofexidina Cloridrato in possesso di DMF, come di seguito riportato:

DA:	A:
PRODUZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO LOFEXIDINA CLORIDRATO: MACFARLAN Smith Ltd 10 Wheatfield Road Edinburgh - EH 11 2QA Scotland United Kingdom	PRODUZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO LOFEXIDINA CLORIDRATO: MACFARLAN Smith Ltd 10 Wheatfield Road Edinburgh - EH 11 2QA Scotland United Kingdom **HELSINN Advanced Synthesis SA** **Via Industria, 24** **6710 Biascia (Switzerland)** **Versione DMF Giugno 2013 (0005)**

Il principio attivo viene testato prima di ciascun utilizzo in produzione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07063

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Contramal».

Estratto determinazione V&A n. 1381 del 6 agosto 2013

Titolare AIC: Grunenthal Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 16, 20124 - Milano (MI) codice fiscale 04485620159.

Medicinale: CONTRAMAL.

Variazione AIC: B.II.b.1 *d)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito Sito che richiede un'ispezione iniziale o specifica a un prodotto.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata è autorizzata la modifica relativa all'introduzione del produttore Grunental GmbH (Zieglerstrasse,6 -52078 Aachen Germania) per le seguenti fasi: produzione del bulk e confezionamento primario del prodotto finito.

Relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 028853051 - «50 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 028853063 - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07064

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento delle tavole n. 13, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 33, 34, 36, 37, 42, 43, 52, 53, 64, 69, 70, 88, 94, 95, 96, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 131, 133 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini).

Si rende noto che, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 649/2013 e ai sensi dell'art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione, sono state aggiornate, con decreto segretariale n. 2015 del 30 luglio 2013, le tavole n. 13, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 33, 34, 36, 37, 42, 43, 52, 53, 64, 69, 70, 88, 94, 95, 96, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 131, 133 del Piano in relazione ad alcune zone di attenzione ricadenti nel territorio della Provincia di Padova (comuni di Carmignano del Brenta, Casale di Scodosia, Fontaniva, Grantorto, Granze, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Montagnana, Ponso, Saletto, San Pietro in Gù, Sant'Elena, Santa Margherita d'Adige, Solesino, Stanghella, Torreglia, Urbana, Villa Estense), della Provincia di Vicenza (comuni di Albettone, Arzignano, Bolzano Vicentino, Brendola, Bressanvido, Caldogno, Costabissara, Isola Vicentina, Marostica, Mason Vicentino, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Schiavon, Thiene, Villaverla) e della Provincia di Verona (comuni di Cologna Veneta, Minerbe, Pressana, Rovereto di Guà).

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Copia del decreto segretariale è depositata presso l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, la Regione del Veneto (Direzione Difesa del suolo), la Provincia di Padova, la Provincia di Vicenza, la Provincia di Verona e i comuni sopraccitati.

I decreti sono altresì reperibili sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino www.abdve.it

13A07076

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante: «Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale».

Il decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante: «Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale.», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 147 del 25 giugno 2013.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 9 agosto 2013, n. 98 pubblicata nel supplemento ordinario n. 63/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 20 agosto 2013, "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, non convertite in legge.".

13A07115

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata dal comitato di indirizzo dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI), in data 28 dicembre 2012.

Con decreto interministeriale in data 18 luglio 2013, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata, con modificazioni, la delibera adottata dal Comitato di indirizzo dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) in data 28 dicembre 2012, (verbale certificato dalla dott.ssa Margherita Palma, notaio in Perugia, Repertorio 19.819, Raccolta n. 6.936), recante: «Agevolazioni IMU di cui al D.M. 19 novembre 2012, n. 200 - Modifiche Statutarie».

13A07077

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP), in data 22 maggio 2013.

Con ministeriale n. 36/0010969/MA004.A007/PLUR-L-20 del 17 luglio 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP) in data 22 maggio 2013, concernente la determinazione del contributo di maternità e paternità relativo all'anno 2013, nella misura di euro 69.

13A07083

Approvazione della delibera n.22/18MA2013/VICDA adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (ENPAV), in data 18 maggio 2013.

Con ministeriale n. 36/0011728/MA004.A007/VET-L-47 del 1° agosto 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 22/18MA2013/VICdA adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (ENPAV) in data 18 maggio 2013, concernente la tabella dei coefficienti per la rivalutazione dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni, per l'anno 2014, di cui all'articolo 47 del Regolamento di attuazione dello Statuto.

13A07084

Approvazione della delibera n. 4/13 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), in data 23 aprile 2013.

Con ministeriale n. 36/0011833/MA004.A007/INF-L-49 del 2 agosto 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4/13 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) in data 23 aprile 2013, con cui vengono aggiornati i coefficienti di trasformazione allegati al Regolamento di previdenza, adottando con decorrenza 1° gennaio 2013, i coefficienti di cui al decreto direttoriale 15 maggio 2012 per le età 57-70, e i valori estesi sulla base della medesima metodologia e basi tecniche per le età 71-80 sono contestualmente approvate le conseguenti modifiche agli articoli 24 "Determinazione della pensione annua di vecchiaia" e 26 "Supplemento di pensione".

13A07085

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Pecorino delle Balze Volterrane».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Pecorino delle balze Volterrane» come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, che sostituisce il Regolamento (CE) n. 510/06, presentata dall'Associazione tra i produttori di latte e Pecorino Balze Volterrane con sede in località Lischeto - Volterra (Pisa), e acquisito inoltre il parere positivo della Regione Toscana, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino delle Balze Volterrane»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Pecorino delle Balze Volterrane» è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto finito

Il «Pecorino delle Balze Volterrane» è un formaggio prodotto esclusivamente con caglio vegetale e latte ovino crudo intero proveniente da allevamenti ubicati nella zona di cui all'art. 3, rispondente, a seconda del periodo di stagionatura, a quattro diverse tipologie:

«fresco», da 7 giorni a 44 giorni di conservazione;

«semistagionato», da 45 giorni a 6 mesi di stagionatura;

«stagionato», da 6 mesi a 12 mesi di stagionatura;

«da asserbo», oltre 12 mesi di stagionatura.

Il «Pecorino delle Balze Volterrane» deve, inoltre, avere al momento della immissione al consumo, le seguenti caratteristiche:

2.1 *Caratteristiche fisiche.*

Forma: cilindrica a facce piane con scalzo dritto o leggermente convesso.

Diametro delle facce: da 10 a 30 cm.

Altezza dello scalzo: da 5 a 15 cm.

Peso: da 600 g a 2 kg, per il pecorino «fresco», «semistagionato» e «stagionato», fino a 7 kg per il pecorino «da asserbo».

Crosta: di colore variabile dal giallo paglierino al giallo carico. Dopo il trattamento (di cui all'art. 5.2.2) con olio di oliva e cenere presenta colore grigio.

Pasta: a struttura compatta e minima friabilità con eventuale leggera occhiatura irregolarmente distribuita. Al taglio il colore si presenta variabile dal bianco per il tipo «fresco» al paglierino più meno intenso nel tipo «semistagionato», «stagionato» e «da asserbo».

2.2.*Caratteristiche chimiche.*

Grasso sulla sostanza secca: > 45%

Proteine (Nx6,25): > 20%

2.3. *Caratteristiche organolettiche.*

Profumo: persistente che ricorda il latte e il cardo selvatico, con sentori di erbe aromatiche e fiori.

Sapore: al primo assaggio dolce, con sentori di latte e floreali e note di cardo; retrogusto lungo e persistente con richiami vegetali freschi; finale leggermente piccante, caratteristica che diventa più intensa con l'aumentare del periodo di stagionatura, accompagnandosi a una leggera sapidità e allappatura nei tipi «stagionato» e «da asserbo».

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di allevamento degli ovini e di produzione e stagionatura del «Pecorino delle Balze Volterrane» è rappresentata esclusivamente dal territorio dei comuni di Volterra, Pomarance, Montecatini Val di Cecina, Castelnuovo Val di Cecina, Monteverdi, tutti ubicati in provincia di Pisa.

Art. 4.

Metodo di ottenimento

4.1. *Materia prima e ingredienti.*

La lavorazione del «Pecorino delle Balze Volterrane» prevede l'impiego delle seguenti materie prime, nelle dosi indicate al successivo art. 5.2.2:

latte: ovino, crudo e intero, prodotto da capi di razza sarda allevati con sistema semi-brado nel territorio di cui all'art. 3;

caglio: vegetale ricavato dalle infiorescenze di cardo o carciofo selvatico (Cynara cardunculus);

sale: fino.

4.2. *Sistema di allevamento e alimentazione degli animali.*

Il sistema di allevamento è semi-brado. L'alimentazione degli ovini è ricavata per almeno i 2/3 del fabbisogno complessivo dal pascolamento nella zona geografica di origine. Foraggi conservati e cereali contenenti granelle (orzo, avena, favette) sono somministrati in quantità variabili da 100 g/capo/die a 800 g/capo/die a seconda del periodo dell'anno, con i valori maggiori concentrati nei mesi invernali e quelli inferiori nei mesi estivi.

Gli ovini non possono essere alimentati con prodotti geneticamente modificati (OGM).

4.3. *Tecniche di lavorazione.*

4.3.1. *Produzione.*

Il latte destinato alla trasformazione in «Pecorino delle Balze Volterrane» non deve essere sottoposto ad alcun intervento di termizzazio-

ne e deve essere lavorato entro 48 ore dall'effettuazione della prima mungitura.
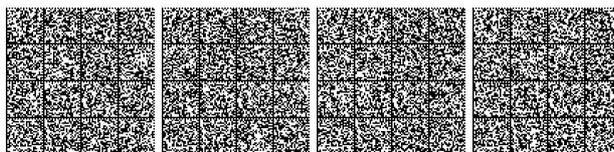
Il latte crudo viene versato in una caldaia di rame o acciaio inox detta «pentola» fino a raggiungere una temperatura compresa tra i 30-40°C. Al latte riscaldato è addizionato caglio vegetale (da un minimo di 10 ml ad un massimo di 50 ml per 100 litri di latte). È ammessa l'aggiunta di fermenti termofili e/o mesofili o autofermenti (ottenuti dal siero della lavorazione precedente) in quantità tali da produrre abbassamento di pH a 5,2 +/- 0,2 in tre/otto ore.

Il latte è lasciato coagulare per un periodo oscillante tra i 30 ed i 60 minuti. Quando il coagulo ha raggiunto una consistenza solida si procede, con l'ausilio di un attrezzo detto «spino», alla rottura dello stesso fino a che i grumi caseosi abbiano raggiunto la dimensione di una nocciola per il formaggio «fresco», «semistagionato» e «stagionato», e di una nocciolina o chicco di riso per il formaggio «da asserbo».

Per la preparazione del pecorino, la cagliata può essere mantenuta in ambiente caldo (processo di «cottura») a temperatura compresa tra 20°C e 40°C per un tempo che va da un minimo di 60 minuti ad un massimo di 180 minuti.

Terminata la rottura e l'eventuale «cottura», la cagliata è pressata manualmente in apposite forme cilindriche di materiale idoneo ad usi alimentari e trasferita su tavoli spersori, per favorire l'allontanamento del siero.

4.3.2. *Salatura maturazione ed eventuale stagionatura.*

La salatura deve essere effettuata manualmente a secco cospargendo di sale la superficie del formaggio, provvedendo a rivoltare il prodotto.

Entro i successivi 10 giorni, in base alla pezzatura, si procede ad asportare dalla superficie del formaggio il sale in eccesso mediante lavaggio con acqua delle forme. Successivamente il formaggio viene posto ad asciugare su assi di legno chiaro, preferibilmente di pioppo ed abete, in locali freschi ad una temperatura compresa tra 6-16°C per un periodo corrispondente ai tempi di stagionatura indicati all'art. 2 per ciascuna tipologia di formaggio.

Durante la fase di stagionatura le forme di pecorino, con frequenza almeno settimanale, devono essere capovolte, spazzolate e lavate con acqua per eliminare la muffa eventualmente formata. Sono ammessi per il pecorino «da asserbo» trattamenti con olio di oliva o con olio addizionato a sale, cenere di leccio o di pioppo.

Per i prodotti con una stagionatura superiore ai 30 giorni, parte del processo di stagionatura può avvenire in grotte di tufo, o in fosse di argilla, o in cantine presenti nel territorio di cui all'art. 3.

Art. 5.

Legame con il territorio

5.1. *Il territorio.*

Situato agli estremi confini sud-orientali della Provincia di Pisa, il territorio di produzione si estende tra le valli dei fiumi Era (a Nord) e Cecina (a *Sud)*. Per la sua posizione interna ma non troppo lontana dal mare, l'areale presenta un clima sub-litoraneo con mesi autunnali e primaverili piovosi. La geologia, seppur piuttosto semplice, presenta una morfologia estremamente variegata a causa della spinta erosione meteorica unita alla prolungata attività antropica (disboscamento, pastorizia, lavori agricoli) che hanno dato luogo alla formazione di biancane (piccole cupole argillose di aspetto mammellonare), calanchi (serie di ripidissime piccole valli contigue caratterizzate da un profilo planimetrico simile a un ferro di cavallo) e balze (gigantesche voragini originate dall'azione erosiva delle acque meteoriche). In questo ambiente avviene una forte selezione della vegetazione. La morfologia tormentata, la mobilità e la scarsa permeabilità del substrato, lo scarso contenuto di materia organica, la sua ricchezza in sali e i lunghi periodi di aridità selezionano una rada vegetazione erbacea che tollera la salinità ed esprime specifici meccanismi di adattamento. La sommità dei calanchi e i crinali sono occupati da una prateria di graminacee, nelle aree con argilla affiorante domina la sulla, alla base dei calanchi piante che sopportano i ristagni d'acqua. Diffusi anche il timo e le piante che sono oggetto di brucatura, come la ginestra odorosa. Ma soprattutto vi «nasce spontaneamente in gran copia» (G. Amerighi: il cacio pecorino, 1973) il cardo selvatico.

L'allevamento ovino ha rivestito da sempre una notevole importanza nell'economia agraria del territorio volterrano. Le condizioni pedoclimatiche dell'areale, particolarmente idonee, hanno favorito negli anni il trasferimento in loco di intere famiglie di allevatori. Questo ha comportato un progressivo aumento della consistenza del patrimonio ovino locale, dalla cui attitudine alla produzione di latte piuttosto che lana molti storici fanno derivare la rinomata esperienza degli allevatori e lo sviluppo di molte strutture idonee alla caseificazione. La tradizionale trasformazione del latte crudo direttamente in caseifici annessi alle strutture di ricovero degli animali è altresì all'origine del carattere artigianale di tale attività. Grazie all'impiego della mano d'opera locale e all'uso di tecniche costanti, si è riusciti a garantire una continuità della tradizione, con conseguente mantenimento di un'alta specializzazione inevitabilmente legata a risorse umane difficilmente reperibili in altri contesti territoriali.

5.2. *Il prodotto.*

Le peculiarità del «Pecorino delle Balze volterrane» nascono dal particolare metodo di produzione basato sull'impiego di caglio ricavato dai fiori della pianta di cardo, presente in abbondanza nel territorio. Questo aspetto e la specificità dei pascoli determinano differenze con gli altri formaggi ottenuti da latte ovino soprattutto sotto il profilo organolettico. In particolare, a parte la dolcezza, che è inusuale in un formaggio pecorino, sono percepibili profumi unici di erbe e fiori, le cui essenze, grazie alle ridotte temperature di lavorazione (< 40°C), rimangono disciolte e caratterizzano il prodotto finito conferendo al formaggio gusti e profumi tipici dell'areale di produzione.

Proprio queste caratteristiche sono state alla base delle lodi che molti, da letterati a studiosi di scienze agrarie, hanno speso sul prodotto e che risalgono fino al XV secolo.

Molte sono infatti le segnalazioni sul formaggio locale ottenuto con l'impiego di caglio vegetale ritrovate in documenti che risalgono al XVIII secolo. In particolare è utile menzionare un interessante carteggio, della metà del 1700, intercorso tra Monsignor Mario Guarnacci, erudito cittadino volterrano, ed il suo maestro il filologo Anton Maria Salvini. In alcune missive raccolte in un testo di G. Pilastri del 1926, si leggono espliciti riferimenti al «Pecorino delle Balze volterrane». Di esso si dice esplicitamente che «è migliore, per qualità, perfino dei rinomati formaggi lombardi», mentre in un sonetto si dichiara che «Ogni cacio egli cuopre oscura e atterra, E tutti i pregi in se dé caci aduna……».

Ulteriori riferimenti al «Pecorino delle Balze Volterrane» risalgono al XVIII secolo. In particolare si segnala l'opera del francese M. De La Lande dal titolo «Voyage in Italie» pubblicata a Parigi 1786. Nel capitolo XXIII, interamente dedicato ai formaggi italiani («Des Fromages d'Italie»), l'autore, giunto in questa parte della Toscana, parla di «un fromage doux……, pour le quel on fait prendre le lait avec une fleur de chardon»..

Nella prima metà dell'Ottocento, il prodotto compare nei libretti di osservazioni agrarie di Ignazio Balenotti, canonico pievano del territorio, pubblicati nel citato volume di G. Amerighi. Secondo il Balenotti in Toscana sono presenti due tipologie di formaggi: «quello detto forte e che pizzica e l'altro dolce». Il secondo si ottiene «dal fiore di carciofo selvatico detto presame e conosciuto dalla più parte dei nostri contadini col vocabolo di presura».

Appare interessante infine notare che il «Pecorino delle Balze Volterrane» ha sempre avuto un riconoscimento anche economico. Come si desume dal «Listino dei prezzi all'ingrosso» pubblicato dal consiglio e ufficio provinciale dell'economia di Pisa, nei primi anni '30 del secolo scorso questo formaggio riusciva a spuntare prezzi di vendita molto più alti degli altri (1.700 lire/q.le prodotto stagionato; 1.000 lire a q.le prodotto fresco. Il prezzo degli altri formaggi era: Stracchino, 800 L/q.le; Belpaese: 900L/q.le; Gorgonzola prima qualità: 850L/q.le; Parmigiano reggiano scelto: 1650 L/q.le).

5.3. *Il legame fra il prodotto e il territorio.*

Il clima e la conformazione geologica del territorio favoriscono lo sviluppo di essenze vegetali locali che rappresentano la principale fonte di sostentamento degli ovini al pascolo e che conferiscono aromi volatili al latte.

L'ambiente risulta determinante anche per l'ottenimento del particolare tipo di caglio derivante dal cardo selvatico presente in abbondanza nel territorio.

L'imponente fenomeno erosivo inoltre ha portato alla formazione di strutture cavernose di forme e dimensioni diverse utilizzate, nei secoli scorsi, dai contadini e dai pastori locali sia per il ricovero del bestiame che per la stagionatura dei prodotti lattiero-caseari. Qui infatti i livelli di umidità, tendenzialmente costanti, fanno si che la stagionatura del pecorino proceda gradualmente, contribuendo in tal modo a mantenere le peculiarità del prodotto.

Nella gastronomia locale il «Pecorino delle Balze Volterrane», noto per il suo sapore delicato, è estremamente ricercato rientrando in molti piatti della cucina tradizionale pisana. Numerose sono le occasioni di consumo di questo formaggio come antipasto, insieme a salumi e ortaggi sott'olio, grattugiato sui primi piatti conditi con sugo di carne o e infine, a seconda del suo periodo di stagionatura, come formaggio da tavola o da grattugia nella preparazione di minestre e paste ripiene cotte al forno (ad es. nei «ceci in magro»).

Art. 6.

Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti, da una struttura di controllo, conformemente a quanto previsto dal Reg. (CE) 1151/2012. Tale struttura è l'organismo di controllo: Agroqualità S.r.l. - Viale Cesare Pavese n. 305 - 00144 Roma, tel. 06.54228575, fax 06.54228692, e-mail: agroqualita@legalmail.it - agroqualita@agroqualita.it

Art. 7.

Confezionamento ed etichettatura

Le modalità di confezionamento del prodotto all'atto dell'immissione al consumo prevedono una etichetta informativa posta su una delle due facce del prodotto.

L'etichetta reca a caratteri chiari e leggibili, oltre al logo del prodotto, al simbolo grafico comunitario e relativa menzione (in conformità alle prescrizioni della Regolamentazione comunitaria) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti indicazioni:

«Pecorino delle Balze Volterrane»; intraducibile, seguito, per esteso o in sigla (DOP), dalla espressione traducibile «Denominazione di Origine Protetta»;

la tipologia di stagionatura («fresco», «semistagionato», «stagionato» e «da asserbo») ai sensi dell'art. 2 del presente disciplinare;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice, stagionatrice e confezionatrice.

Il prodotto può essere venduto preincartato, ovvero confezionato sotto vuoto, intero e/o porzionato. Al fine di impedire che nella porzionatura si possa perdere l'identità del prodotto, la dicitura «Pecorino delle Balze Volterrane» deve essere riportata sull'etichetta alternata al logo del prodotto e ripetuta almeno 4 volte (a 90° di distanza l'una dall'altro). È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

Il logo del prodotto consiste, come da figura riportata, in una immagine di formato circolare nel cui centro compare la figura stilizzata di un carciofo selvatico (cardo) e due segni grafici curvilinei che vanno a delineare la lettera «V» le foglie del carciofo selvatico e il profilo di due colline che compaiono sullo sfondo sovrastate dal cielo. All'interno del cerchio lungo la parte superiore della circonferenza stessa compare la dicitura «Pecorino delle Balze» nel carattere tipografico Lucida Sans italic, nella parte inferiore destra sempre all'interno della circonferenza compare la dicitura "volterrane" nel carattere tipografico Lucida Sans italic.

I riferimenti colorimetrici sono i seguenti:

circonferenza: pantone verde 3282 CVC;

Paesaggio:

cielo - sfumatura radiale di due tonalità di azzurro dal più chiaro all'interno al più scuro all'esterno;

azzurro chiaro: pantone 573 CVC;

azzurro scuro: pantone 643 CVC;

colline - sfumatura lineare dal giallo al verde (collina sinistra inclinazione 55°, collina destra inclinazione 125°);

giallo: pantone 110 CVC;

verde: pantone 375 CVC;

carciofo selvatico (cardo):

fiore rosa: pantone 508 CVC;

corpo spinoso verde smeraldo: pantone 3282 CVC;

gambo verde smeraldo: pantone 3282 CVC;

foglie verde smeraldo: pantone 3282 CVC;

testo verde smeraldo: pantone 3282 CVC;

Il logo tipo si potrà adattare alle varie declinazioni di utilizzo.

13A06949

REGIONE TOSCANA

Approvazione ordinanza n. 13 del 26 luglio 2013

Il commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 legge 24 dicembre 2011 n. 228 in relazione agli eventi di cui sopra rende noto:

che con propria ordinanza n. 13 del 26 luglio 2013 ha approvato l'elenco provvisorio dei beneficiari dei contributi alle imprese alluvionate novembre 2012;

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 9 agosto 2013 parte prima, sul sito della protezione civile tramite il percorso http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/materiali/ e sul sito internet della Regione Toscana tramite il percorso http://web.rete.toscana.it/attinew/

13A07097

Approvazione ordinanza n. 14 del 26 luglio 2013

Il commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 legge 24 dicembre 2011 n. 228 in relazione agli eventi di cui sopra rende noto:

che con propria ordinanza n. 14 del 26 luglio 2013 ha approvato una prima rimodulazione del Piano degli interventi;

che le ordinanze sono disponibili sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 9 agosto 2013 parte prima, sul sito della protezione civile tramite il percorso http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/materiali/ e sul sito internet della Regione Toscana tramite il percorso http://web.rete.toscana.it/attinew/

13A07096

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-198) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.